

Cass. civ. sez. II, del 15 gennaio 2014 n. 703

3.1.- Deve, anzitutto, rilevarsi che il difetto di legittimazione processuale della persona fisica o giuridica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un altro soggetto, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator. Tanto la ratifica, quanto la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la parte in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ. (v., tra e altre, Cass., sentt. n. 12088 del 2006, n. 20913 del 2005).

3.2. ó Nella specie, risulta dal controricorso, presentato nell'interesse della P. in persona del tutore, avv. Co. , la ratifica dell'operato dell'ing. Cr. .

Questi, peraltro, nominato nelle more del procedimento di interdizione quale tutore provvisorio, era stato poi, all'atto della dichiarazione di interdizione della P. , officiato della funzione di protutore. Ed in persona del protutore costei si era costituita nel giudizio di secondo grado, essendo all'evidenza ipotizzabile in re ipsa un conflitto di interessi in capo all'avv. Co. tra la funzione di tutore e quella di incaricato della difesa della donna, in relazione alla gestione del relativo mandato. In ogni caso, la valutazione della sussistenza di siffatto conflitto configurava un interesse esclusivo della tutelata.